REGOLAMENTO DEL FONDO DI MUTUALITÀ
(APPROVATO DALL'ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI IN DATA 15/12/2021 ED ART. 5 MODIFICATO CON ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI IN DATA 27/06/2022)

ARTICOLO 1 - OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina la gestione del Fondo di Mutualità, istituito ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto. Il Fondo di Mutualità assolve a due funzioni, una di carattere perequativo, ai sensi dell'articolo 2516 del Codice Civile, rispetto ai soci non assegnatari, ed una di carattere finanziario, in ossequio all'oggetto sociale, contribuendo a ripristinare la liquidità utilizzata per la costruzione del patrimonio della Cooperativa.

ARTICOLO 2 - OBBLIGO DELLA CORRESPONSIONE

Il fondo di mutualità è dovuto da tutti i soci nel momento in cui assumono la qualifica di soci assegnatari. La somma da versare a tale titolo deve tenere conto del costo di costruzione dell'immobile, delle risorse che la cooperativa ha a disposizione per la realizzazione del fabbricato, delle caratteristiche dell'alloggio assegnato in ordine di metratura ed alla presenza o meno di un box o posto auto e di altre utilità ad esso correlate.

ARTICOLO 3 - IMPORTO

La somma dovuta per il Fondo di Mutualità verrà stabilita dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto del costo di costruzione dell'immobile e delle risorse che la cooperativa ha a disposizione per la realizzazione del fabbricato. L'importo da versare è differente tra un fabbricato e l'altro e, in qualche occasione, anche all'interno dello stesso stabile in quanto questo è deliberato dal Consiglio di Amministrazione in base al costo di costruzione dell'immobile, alle risorse disponibili per la costruzione e, quando si differenziano molto tra di loro, in base ai mq degli alloggi.

ARTICOLO 4 - ABBATTIMENTO

Le somme versate a titolo di Fondo di Mutualità verranno abbattute di 1/99 per ogni anno o frazione di anno di giacenza presso le casse sociali, quale contributo mutualistico di cui all'art. 45 dello Statuto Sociale. Al fine del computo dell'l/99, la somma versata durante l'anno solare verrà riportata al 31/12 dell'anno in corso con apposito conguaglio.

ARTICOLO 5 - INTERESSI

Le somme versate a titolo di Fondo di Mutualità sono produttive di interessi nella misura del:

- 3% annuo, per quanto riguarda l'assegnazione degli alloggi prima della modifica statutaria del 2002,
- 2,5% per quanto riguarda le assegnazioni effettuate dopo tale modifica,

al lordo delle ritenute di Legge.

L'interesse lordo annuo verrà calcolato sulla somma effettivamente versata, abbattuta ai sensi del precedente articolo 4 e al fine del computo dell'interesse la somma versata durante l'anno solare verrà riportata al 31/12 dell'anno in corso con apposito conguaglio.

ARTICOLO 6 - RESTITUZIONE

Il diritto alla restituzione in capo al Socio uscente compete al medesimo solo alla data dell'effettivo rilascio, cioè alla data dell'effettiva disponibilità da parte della Cooperativa dell'alloggio già in godimento al Socio uscente, libero da persone e sgombero da cose, nello stato di fatto in cui lo ha ricevuto, salva la normale usura per il tempo dell'utilizzo.

ARTICOLO 7 - LIQUIDAZIONE

La liquidazione al Socio uscente verrà effettuata dalla Cooperativa entro sei mesi sulla base del debito ancora in essere nei confronti del Socio al 31/12 dell'anno precedente la sua uscita; tale somma verrà conguagliata con i mesi di competenza dell'anno in corso alla data dell'effettivo rilascio sia per quanto concerne gli interessi che per 1'1/99.

Tale restituzione è naturalmente subordinata alla liquidazione di ogni eventuale pendenza in essere fra il Socio e la Cooperativa, nonché alla sua dichiarata volontà di non richiedere altre assegnazioni in godimento.